

COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 5

DATA: 28.03.2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.CONFERMA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica ,che è stata notificata ai signori

Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
BRAMANTI AURELIO-SINDACO	SI		ALBERTI GRAZIANO	SI	
			ANTONIO		
RISI ADA DEBORA	SI		PILLA DONATO	SI	
ELFI IVAN	SI		ROCCHI SANDRO	SI	
DELL'ORTO LORENZO	SI				
ROCCHI CRISTIAN		SI			
ACHILLE ILARIA	SI				
FILIPPINI ALESSANDRO	SI				

Assegnati n. 11

Presenti n.9

In carica n. 10

Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. BRAMANTI AURELIO nella sua qualità di SINDACO;Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il

Segretario Comunale dr.Umberto Fazia Mercadante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto Legge del 23 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli enti locali di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di Romagnese ricade in zona totalmente montana;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, nota di aggiornamento, che verrà illustrato nel Consiglio Comunale del 28.03.2019;

ATTESO che sulla base degli incassi degli anni precedenti nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta approvate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 275.000,00;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti n.8 FAVOREVOLI E N. 1 ASTENUTO (Consigliere Rocchi Sandro), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 come di seguito indicato:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 fabbricati strumentali all'attività agricola – esenti per legge)	8,6 per mille
Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili	8,6 per mille

3) di determinare per l'anno 2018 la detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con separata votazione :

Con voti n.8 Favorevoli e n.1 Astenuto(Consigliere Rocchi Sandro)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
DEL 28.03.2019**

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto l'art.49 comma 2° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. il Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-Amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 28.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.UMBERTO FAZIA MERCADANTE



Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GEOM. BRAMANTI AURELIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal giorno e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi .

Addi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Per copia conforme all'originale.

Li **10 APR 2019**


IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile 4° ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il

ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. UMBERTO FAZIA MERCADANTE
